

I progetti di legge per le assicurazioni sociali del clero

Nel corso della terza legislatura della Repubblica sono stati presentati alla Camera dei Deputati due disegni di legge che, riguardando un problema essenziale per il clero italiano, sono, altresì, degni del più vivo interesse e della massima attenzione.

Si vuole alludere alla proposta di legge n. 70 d'iniziativa dei deputati Foderaro, Conci Elisabetta, Lucifredi, Bettiol, Vedovato, Troisi e Fanelli, presentata il 9 luglio 1958, e che prevede l'istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero ed al disegno di legge n. 1674, presentato il 7 novembre 1959 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno (Segni), dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Zaccagnini) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (Gonella) e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro (Tambroni) e relativo all'istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero.

I governi succedutisi al secondo gabinetto Segni hanno mantenuto il progetto di legge del 7 novembre 1959, sicchè l'esposizione che di esso faremo costituisce, ancora, in materia quelle che sono le concrete proposte del Ministero attuale sullo scottante ed urgente problema.

Nel delineare le due proposte di legge ci sembra opportuno prendere come base della nostra esposizione il progetto di legge di iniziativa governativa, sottolineando sulla base di quest'ultimo dissonanze e consonanze con quello di origine parlamentare.

IL PROGETTO GOVERNATIVO - IL « FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA »

Il governo propone l'istituzione di un « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia » presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale Fondo avrà un'autonomia contabile-amministrativa con un rendiconto annuale e con un bilancio tecnico quinquennale. L'autonomia contabile-amministrativa implica che il Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero avrà una sua propria gestione distinta dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se il Fondo potrà fruire (e la cosa ha una sua non trascurabile rilevanza) dell'organizzazione, in sede centrale come in quella periferica, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La proposta governativa, in un momento nel quale si parla così spesso di unità nella gestione previdenziale, mira a non creare un nuovo ente, con una novella organizzazione e con la conseguente necessità di affrontare nuove spese, non indifferenti, per la sua costituzione e funzionamento.

Il Fondo sarà gestito da un Comitato di vigilanza di cui faranno parte quali membri di diritto il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (che presiederà il comitato), il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e con una durata della carica di 4 anni con possibilità di conferma, faranno altresì parte del comitato di vigilanza un rappresentante del Ministero del Tesoro, due rappresentanti del Ministero dell'Interno e quattro rappresentanti della « Federazione tra le Associazioni del clero in Italia ».

GLI OBBLIGHI VERSO IL « FONDO »

L'assicurazione al Fondo di invalidità e vecchiaia ha carattere obbligatorio e sono soggetti a tale obbligo tutti i sacerdoti secolari, che siano cittadini italiani e siano residenti in Italia. Tale obbligo sorge al momento della loro ordinazione sacerdotale e cessa al compimento del settantesimo anno di età oppure al momento della liquidazione della pensione di invalidità.

L'obbligo dell'iscrizione comporterà la corresponsione, da parte di ciascun iscritto, di un contributo annuo di L. 30.320, che potrà essere versato in quattro rate trimestrali di L. 7580. Tale contributo è a carico dell'iscritto, ma l'articolo 7 del progetto prevede che al pagamento del tributo possa provvedere anche la Curia vescovile del luogo dove l'iscritto esercita il proprio ministero sacerdotale. Nell'ipotesi di morosità l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto inadempiente ma la possibilità di esperire tale azione è subordinata al previo avviso, in linea amministrativa, alla Curia vescovile competente per territorio ed alla concessione di un termine non inferiore di tre mesi per la regolarizzazione del pagamento. A prescindere da questo termine, sospensivo di ogni azione giudiziaria, il ritardato pagamento comporta l'obbligo della corresponsione, a partire dalla scadenza del debito, degli interessi di mora al tasso legale.

LE PRESTAZIONI DEL « FONDO »

Il fondo corrisponderà a ciascun assicurato la pensione di vecchiaia al compimento del settantesimo anno di età e purchè vi siano stati almeno dieci anni di contribuzione. La misura della pensione varia da un ammontare minimo di L. 180.000 annue ad un massimo di L. 480.000. Ogni anno di contribuzione successivo al decimo comporterà per il pensionato l'elevazione della pensione di L. 12.000 annue sino al concorso del massimo di L. 480.000 prima ricordato.

Per la pensione di vecchiaia l'art. 16 del disegno di legge prevede, con opportuna e provvida norma, che i sacerdoti che raggiungeranno il settantesimo anno di età entro il 1° luglio 1969 avranno diritto alla pensione nella misura di L. 180.000 annue qualunque sia stata la durata di contribuzione al fondo.

LA PENSIONE DI INVALIDITA'

Il disegno di legge n. 1674 prevede, come è già stato più volte messo in risalto, non soltanto la pensione di vecchiaia ma anche quella di invalidità.

Il disegno di legge, precisato che si considera « invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale » stabilisce la pensione di invalidità, il cui diritto sorgerà al momento della presentazione della relativa domanda, nella misura fissa di L. 420.000 annue. E' tuttavia necessario, perchè il relativo diritto alla pensione sorga che l'iscritto abbia effettuato contribuzioni al fondo per un periodo non inferiore al quinquennio.

In analogia a quanto disposto in relazione alla pensione di vecchiaia l'art. 16 del disegno di legge prevede, con una disposizione transitoria di indubbio valore umano e significato sociale evidente, che per i sacerdoti che diventeranno invalidi entro il 1° luglio 1964, il diritto di pensione sorgerà qualunque sia la contribuzione al fondo medesimo. In tal caso la pensione non potrà, tuttavia, superare la misura di L. 180.000 annue.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SACERDOTI CHE HANNO OLTREPASSATO I LIMITI DI ETÀ'

Un'ulteriore particolarità del disegno di legge ci pare doveroso sottolineare. L'art. 16, da noi già ricordato, rappresenta, dal punto di vista dell'equità, il favorevole interessamento degli organi proponenti per i sacerdoti che in prossimità di compiere il settantesimo anno di età o per i quali l'invalidità sorgerà prima del quinquennio di contribuzione stabilito come un *minimum* verrebbero a trovarsi, pur nelle condizioni di bisogno e di assistenza, tutelati in modo diverso e, quasi trascurati dalla legge.

L'art. 16 ha voluto, pur temperando i massimali di pensione, attenuare lo stato di disagio nel quale si sarebbero venuti a trovare i sacerdoti anziani, privi di pensione ed assistenza, in un'era in cui la sicurezza sociale, propugnata da tempo dalla dottrina sociale cristiana, sta garantendo condizioni migliori di vita a tutte le classi lavoratrici.

Ma al di là dell'intento realizzato con la disposizione dell'art. 16 del disegno di legge va la norma del successivo art. 17.

Essa contiene un'ulteriore provvidenza di cui potranno godere i soli sacerdoti non congruati che avessero compiuto od oltrepassato il settantesimo anno di età alla data del 1° luglio 1959 o che a quella data risultassero permanentemente invalidi. Per coloro che rientrano nelle due categorie sopraccennate è prevista la liquidazione di una pensione nella misura di L. 180.000 annue. La norma merita di essere sottolineata per due circostanze: per lo spirito che l'anima e per la forma di solidarietà tra gli obbligati alla contribuzione al fondo che essa viene ad attuare.

Infatti con l'art. 17 lo Stato estende il suo interessamento ad una categoria che con una rigida impostazione assicurativa sarebbe risultata esclusa da ogni qualsiasi forma previdenziale. Il significato di umana e cristiana solidarietà è ravvisabile, soprattutto, nel fatto che oltre lo Stato (con la somma di L. 350.000.000 annue) alla copertura finanziaria della spesa concorre ciascun iscritto al fondo con il versamento di L. 2020 annue. Il versamento di tale contributo assicura la partecipazione del clero giovane e valido all'assistenza di quello anziano ed invalido.

DISPOSIZIONI PER COLORO CHE RISULTANO GIA' ASSICURATI

Un'altra serie di norme prevede a regolare i casi di concorso tra la contribuzione obbligatoria, prevista da quel disegno di legge, ed altri vincoli assicurativi che i sacerdoti, o con versamenti obbligatori o in dipendenza di rapporto di lavoro o di impiego, avessero già contratto o contraessero con lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale o con altri Istituti.

L'iscrizione al Fondo è compatibile con il rapporto di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale fatto implica l'insorgenza a carico di alcuni membri del clero di un obbligo ad un duplice versamento: quello del contributo all'istituendo fondo e quello sorgente in dipendenza di un rapporto di lavoro. La particolare onerosità economica che potrà integrarsi in taluni casi (la corresponsione di un duplice versamento il primo nella qualità di « ordinato in sacris » ed il secondo come prestatore di lavoro subordinato) viene, però, compensata da particolari benefici di natura economica di cui fruiranno gli assicurati in dipendenza di tale loro duplice contribuzione.

Infatti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti comporterà, per questi, la liquidazione della pensione prima del compimento del settantesimo anno di età. La pensione I.N.P.S. (non quella del Fondo) decorrerà per loro dalle stesse scadenze nelle quali matura solitamente per le altre categorie di lavoratori. Si avrà, così, un periodo di tempo nel

quale uno stesso soggetto sarà contemporaneamente creditore e debitore di una prestazione. Creditore in quanto titolare di pensione già liquidata e debitore del contributo annuo di L. 30.320 da versarsi al fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero.

Al compimento del settantesimo anno di età non prevedendo il disegno legge la cumulabilità di due pensioni, gravanti sullo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale, esso stabilisce la « revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento ». La misura del supplemento è stabilita dal successivo comma dell'articolo 13 del disegno di legge in una misura « pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ». La norma, pur nel suo carattere equitativo, darà luogo ad innumerevoli osservazioni in sede parlamentare e si presterà, se non sarà modificata durante l'*iter legis* a numerose questioni all'atto dell'applicazione della legge.

Analogamente a quanto è disposto per quanti hanno l'obbligo di assicurazione per vecchiaia, invalidità e superstiti, il disegno di legge prevede a regolare la situazione dei sacerdoti che abbiano già diritto di pensione ordinaria a carico di amministrazione statale anche con ordinamento autonomo. In tali ipotesi lo Stato « subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale tra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta al fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dal sacerdote ».

Anche tale norma, secondo chi scrive, susciterà perplessità e critiche e se una forma di conguaglio tra amministrazione statale e fondo dell'INPS appare equo, non va dimenticato che per un periodo di tempo il sacerdote ha versato contributi tanto alla prima che al secondo e che se non un cumulo di pensioni almeno un assegno supplementare nella misura prevista dallo stesso art. 13 dovrebbe venirgli corrisposto.

L'articolo 14 del disegno di legge, sempre in tema di rapporti tra l'istituenda assicurazione per il clero e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevede che i sacerdoti che già versino la seconda possano « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedere la sospensione della iscrizione al fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione ». La norma così formulata va, secondo il modesto parere di chi scrive, integrata. Sarà necessario specificare sia che tale facoltà potrà venire esercitata anche da coloro che per avere un rapporto di pubblico impiego non contribuiscono

all'INPS, per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti sia anche per quei sacerdoti il cui rapporto di lavoro sorgerà in epoca posteriore all'entrata in vigore della legge.

ALTRE DISPOSIZIONI

Quello contenuto nei paragrafi precedenti è, in breve sintesi, il sistema assicurativo, a carattere obbligatorio, che il disegno di legge n. 1674 prevede per gli appartenenti al clero secolare aventi o non aventi cura d'anime, purchè siano cittadini italiani e risiedano in Italia.

Altre norme, che non sono state qui specificatamente ricordate, riguardano i compiti del Comitato di vigilanza istituito per la gestione del Fondo (art. 2), le modalità di pagamento della pensione che saranno le stesse di quelle in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 12), la facoltà di chiedere per il sacerdote trasferito all'estero, anche in caso di perdita della cittadinanza, la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo (art. 14), l'indicazione dell'ammontare del contributo dello Stato (art. 15), l'indicazione dei capitoli di spesa per l'esercizio 1959-60 (art. 18), la fissazione, con rinvio alle disposizioni già vigenti per le altre pensioni I.N.P.S., dei privilegi, benefici, esenzioni fiscali, norme di procedura per eventuali reclami (art. 19) e la determinazione « ai fini dei contributi e delle prestazioni » della decorrenza della legge al 1° luglio 1959.

IL PROGETTO DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Il progetto n. 70, di iniziativa parlamentare, presentato prima di quello governativo si differenzia, in modo radicale, dal disegno di legge da noi finora esaminato.

Le caratteristiche fondamentali che lo contraddistinguono da quello sono tre: l'istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza per il clero, l'assicurazione malattia e la reversibilità della pensione liquidata o del diritto di pensione ai superstiti.

E' quella presentata dai deputati Foderaro, Conci, Lucifredi, Bettiol, Troisi, Vedovato e Fanelli una proposta di legge che si articola in ben 52 articoli, dividendosi in 3 titoli rispettivamente destinati alla pensione invalidità e vecchiaia (con disposizioni diverse a seconda si tratti del clero congruato e del clero non congruato), all'assistenza sanitaria ed agli organi dell'ente.

L'«ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL CLERO»

La proposta di legge prevede l'istituzione di un « Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero » con sede in Roma, con personalità di diritto pubblico e sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presidente dell'ente, che rimane in carica per 4 anni, è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel consiglio di amministrazione che, con il presidente, il comitato esecutivo ed il collegio sindacale, è uno dei quattro organi dell'ente e che si compone di 18 membri, entrano a far parte « tre rappresentanti del clero congruato e tre rappresentanti del clero non congruato, designati dalle rispettive categorie ». Tra i rappresentanti del clero congruato e non congruato sarà, di diritto, scelto uno dei due vicepresidenti dell'Ente stesso.

LE FORME DI ASSICURAZIONE

La proposta di legge n. 70 prevede due forme diverse di assicurazione: una obbligatoria ed una facoltativa.

La forma obbligatoria riguarda il clero congruato e quella facoltativa il clero non congruato ed i sacerdoti che hanno perduto la qualità di assicurato obbligatorio. La prima riguarda i sacerdoti titolari di benefici congruati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. La seconda si riferisce a quanti, pur rientrando nella categoria del clero congruato, non abbiano raggiunto i quindici anni di contribuzione nonché tutti gli altri sacerdoti che in una domanda rivolta all'Ente, e vistata dal loro Ordinario diocesano, chiedano di iscriversi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero.

Il progetto prevede che i sacerdoti che in dipendenza di un qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego siano già soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia possano essere esentati dal versamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per il clero.

GLI OBBLIGHI VERSO L'«ENTE»

Il finanziamento dell'Ente, secondo la proposta di legge, avviene con il versamento di un contributo annuo di L. 300 milioni da parte del fondo per il culto, di un « contributo del 10 per cento sull'ammontare delle congrue, di cui il 5 per cento a carico dello Stato che provvederà al versamento all'Ente trimestralmente, ed il restante 5 per cento a carico dell'assicurato, da trattenersi sull'importo della congrua da parte della Direzione generale del fondo per il culto » e da « una trattenuta del 5 per cento sull'incasso lordo delle sale parrocchiali cinematografiche da versarsi trimestralmente all'Ente da parte della Società italiana degli autori ed editori ».

Per gli assicurati volontari l'iscrizione potrà essere fatta o mediante forma di mutualità o mediante forma di contributi riservati. Inoltre l'art. 9 della proposta di legge prevede che il « sacerdote che al compimento del 65° anno di età non abbia

raggiunto gli anni 15 di contribuzione e di assicurazione obbligatoria... può continuare a proprio carico il versamento dell'intero contributo fino al raggiungimento delle condizioni richieste per la liquidazione della pensione anche in unica soluzione ».

LE PRESTAZIONI DELL'ENTE »

La proposta di legge prevede che il diritto alla pensione spetti ai sacerdoti che abbiano compiuto gli anni 65 purchè siano trascorsi almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria.

Identiche condizioni sono richieste anche nell'ipotesi di assicurazione facoltativa con il temperamento che, in tale caso, il diritto di pensione spetta anche all'assicurato che abbia compiuto almeno 5 anni di iscrizione qualora abbia raggiunto il settantesimo anno di età.

Nell'assicurazione obbligatoria di invalidità il diritto alla pensione sorge in caso di invalidità pari ad un minimo del 50 per cento e purchè siano trascorsi almeno cinque anni d'assicurazione e contribuzione. Identiche condizioni vengono richieste, in virtù dell'art. 23 della proposta di legge, anche nell'ipotesi di assicurazione facoltativa. La misura della pensione è stabilita per quanto riguarda gli assicurati obbligatori in ragione del 45 per cento delle prime 15.000 lire di contribuzione, del 35 per cento delle successive lire 15.000 e del 25 per cento del rimanente importo dei contributi. Ma poichè, come si è visto, il Fondo per il culto, la Società italiana degli autori ed editori effettuano versamenti all'Ente, la proposta di legge prevede che anche « una quota pari al 40 per cento delle altre somme raccolte » venga a concretarsi nella misura della pensione.

Per quanto riguarda la contribuzione facoltativa l'art. 25 della proposta di legge prevede che la misura della pensione « è determinata in base ai versamenti eseguiti e viene liquidata in rapporto alle tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ». Numerose disposizioni che qui si omettono per brevità riguardano i casi e le aliquote nelle quali spetti una pensione ai superstiti. Questa spetta, secondo l'art. 10 del progetto, nel « caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempre che per quest'ultimo sussista al momento della morte il diritto a pensione ».

ALTRE DISPOSIZIONI

Numerose disposizioni di questa proposta di legge riguardano l'assistenza, in caso di malattia, in favore del clero congruato. Nonostante la formula dell'art. 2 di tale progetto l'assistenza malattia sarà prestata anche ai sacerdoti non appartenenti al clero congruato come si desume dall'intero titolo secondo della

proposta di legge e specificatamente dalla previsione dell'art. 33.

Oltre all'assicurato fruiscono altresì dell'assistenza malattia anche i genitori conviventi ed a carico, i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, purchè i genitori non siano di età inferiore ai 60 anni e i fratelli e le sorelle non abbiano superato l'età di 18 anni. L'assistenza viene prestata anche al di fuori delle ipotesi ora ricordate quando siano inabili al lavoro.

Tali le linee direttive e le norme più importanti della proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 9 luglio 1958.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Ogni disposizione dell'uno e dell'altro progetto potrebbe dare luogo ad osservazioni e critiche. Talvolta la formulazione non appare delle più felici, tal'altra di fronte ad oneri gravosi corrispondono diritti troppo aleatori e di non sempre apprezzabile significazione economica.

E' evidente che ogni proposta può suscitare adesioni ed avversioni e che allorchè il discorso venga portato sul terreno dell'opportunità sarà sempre facile al *bene* opporre il *meglio* ad una *conquista* la sua *estensione* ed il suo *miglioramento*. Se poi il problema va affrontato sul piano rigorosamente tecnico, come è stato nostro intento, sorgono numerose ragioni per puntualizzare una disposizione, considerare questa nell'insieme delle altre norme del nostro ordinamento giuridico, stabilire difficoltà di interpretazione o segnalare problemi che si porranno al momento dell'attuazione del dato normativo.

Dum Romae consulitur non ci sembra cosa nè felice nè opportuno il farlo. A noi preme soltanto sottolineare in linea schematica, alcune modifiche che, ove accolte tempestivamente in sede parlamentare, potrebbero rappresentare in ordine a quella che sarà la futura legge sull'assistenza al clero una maggiore realizzazione degli interessi e delle aspirazioni dei sacerdoti italiani.

Ci pare, così, che il raggiungimento del settantesimo anno di età quale condizione per la spettanza del diritto di pensione sia, nel progetto governativo, condizione molto onerosa e che non si allinei con gli altri limiti di età fissati nel sistema previdenziale italiano.

Per quanto riguarda l'invalidità vedremmo volentieri inserita nel progetto governativo una disposizione che sancisse come la celebrazione quotidiana del Santo Sacrificio non elimini la sussistenza dell'invalidità e che meglio specificasse l'ambito e l'intensità di questa.

La mancanza, inoltre, di ogni previsione di reversibilità, nel progetto governativo come anche la non precisa determinazione dei casi nella proposta n. 70 costituiscono punti in ordine ai

quali entrambi i progetti necessitano di un approfondimento e di una conseguente modifica.

Inoltre i delicati rapporti tra l'assicurazione per il clero ed altri vincoli assicurativi vanno calibrati più di quanto siano fatti nel progetto governativo. Una lacuna ravvisabile nell'uno come nell'altro progetto, è costituita dalla mancata regolamentazione della situazione di quanti, da un decennio a questa parte, in molte diocesi italiane hanno effettuato *contribuzioni volontarie*, non dipendenti da alcun rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'assoluta mancanza, inoltre, nel progetto governativo di una forma di assicurazione malattia costituisce, certamente, un'altra grave lacuna,

Questi alcuni fra i molti interrogativi che la lettura e lo studio dei due lodevoli progetti di legge possono suscitare.

L'interrogativo maggiore, tuttavia, è rappresentato dalla « sorte » che questi due progetti avranno in Parlamento. E' auspicabile che la sensibilità sociale e politica del Parlamento italiano, che ha già dimostrato di volere e sapere risolvere alcuni problemi del clero congruato, faccia passare l'argomento delle assicurazioni al clero dallo stadio di progetto a quello di legge, dai documenti degli Atti parlamentari alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica. E, soprattutto, si auspica che le future vicende parlamentari non riservino a questi progetti di legge la sorte che toccò al disegno n. 2019 presentato nel lontano 5 giugno 1951 e che decadde per fine di legislatura.

Prof. ANTONINO CONSOLI
*straordinario di diritto ecclesiastico
nell'Università di Urbino*

Chi non ha rinnovato l'abbonamento si affretti a mettersi in regola!

Col presente fascicolo verrà sospeso l'invio della rivista ai ritardatari.

Per la rimessa dell'importo valersi del modulo di c. c. p. N. 3/1077.